



## NOTA INTRODUTTIVA AL PROGETTO

### “UN TRIBUNALE DELLE DONNE PER LE DONNE IN MIGRAZIONE”

*Da vittime a testimoni. Un Tribunale delle donne per i diritti delle donne migranti,  
delle donne che attraversano i confini*

**Primo incontro 31 gennaio 2023 ore 16,00**

**Casa internazionale delle donne**

**OBIETTIVO:** Attraverso un Tribunale delle donne promuovere il diritto delle donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate alla protezione internazionale e a forme nuove di riparazione sociale e politica rispetto ai danni derivanti dal regime dei confini, rispondendo alla loro domanda di giustizia.

## IL FEMMINISMO GIURIDICO E I TRIBUNALI DELLE DONNE

Nota introduttiva di Ilaria Boiano

con riferimenti al suo saggio *“Femminismo giuridico tra pratica forense e teoria. Caso di studio: la violenza sessuale nei conflitti dinanzi alle corti regionali per i diritti umani”* in *Femminismo ed esperienza giuridica*, a cura di Anna Simone e Ilaria Boiano, Ed. Efestò, 2018

Le fonti del diritto internazionale, campo di regolamento dei rapporti di forza tra gli Stati, e poi più di recente dimensione di tutela dei diritti fondamentali degli individui, sono state scandagliate dallo sguardo femminista, giunto alla conclusione che il silenzio delle/sulle donne costituisca una «parte integrante della struttura dell'ordinamento giuridico internazionale, un elemento cruciale della sua stabilità»<sup>1</sup>, tanto che le donne appaiono come il paradigma del «soggetto estraneo [*alien*] del diritto internazionale»<sup>2</sup>. Seguendo le indicazioni metodologiche proposte dalla giurista femminista Hillary Charlesworth, il sistema di diritto internazionale è stato così interessato da “uno scavo archeologico”, dal momento che il silenzio è da ritenersi altrettanto significativo delle disposizioni e delle loro strutture retoriche.

Su queste basi il femminismo giuridico in sede internazionale ha poi preso direttamente parola intervenendo nei negoziati degli atti internazionali che andavano istituendo e disciplinando le giurisdizioni penali internazionali: richiamo ad esempio l'importante lavoro svolto dalle giuriste femministe riunite nel *Women's Caucus for Gender Justice in International Criminal Court*, impegnate a introdurre lo stupro e altre forme di violenza sessuale quali fattispecie di competenza della corte penale internazionale.

<sup>1</sup> H. CHARLESWORTH, *Feminist Methods in International Law*, in «The American Journal of International Law», 93, no. 3, Aprile 1990, p.380.

<sup>2</sup> C. A. MACKINNON, *Feminism, Marxism, Method and the State: Toward a Feminist Jurisprudence*, in «Signs», n.8, 1983.

L'azione di critica e, al contempo, di produzione di diritto positivo si è rivolta poi anche alle regole procedurali, al fine di garantire la costruzione di un luogo di ricomposizione dei conflitti rinnovato nel quale potesse trovare pienamente ascolto la domanda di giustizia proveniente dalle donne<sup>3</sup>.

Con questo spostamento nel campo della controversia si è prodotto, però, uno scarto tra l'approccio che il femminismo giuridico ha costruito in sede internazionale e quello della pratica femminista del processo, intesa come dimensione di restituzione di spazio e valore alle singolarità dell'esperienza femminile.

Nel contesto del diritto internazionale della tutela dei diritti umani si è scelto utilizzare l'approccio tipico delle cliniche legali delle facoltà di diritto americane, improntato intorno alla costruzione di schemi di contenzioso strategico (*strategic litigation*). Tra le varie iniziative che hanno seguito questo modello di pratica processuale, si ricorda l'azione promossa dall'avvocata Catherine MacKinnon in rappresentanza di gruppi di donne vittime di plurime violazioni nel contesto del conflitto che ha martoriato il territorio della ex Jugoslavia<sup>4</sup>.

Pur conseguendo risultati di grande valenza in un ordinamento storicamente silente sui crimini di guerra commessi nei confronti delle donne, tuttavia questa strada non ha sempre inciso «sul modo di decidere, di leggere le controversie, cioè sull'argomentazione giuridica e, [...] sulle stesse aspettative sociali indirizzate al diritto»<sup>5</sup>, e questo, come rimarca Silvia Niccolai, è particolarmente evidente proprio nel passaggio dalle corti di merito a quelle superiori, fino alle corti sovranazionali, in quanto giudici «intensamente sensibili al portato politico delle proprie decisioni, dunque ai loro effetti sistemici»<sup>6</sup>.

Questo limite dei meccanismi esistenti a "fare giustizia" delle contraddizioni prodotte dal diritto positivo<sup>7</sup> si rende intellegibile proprio posizionandosi all'interno della cornice epistemologica che si ricava dalla ricostruzione delle traiettorie lungo le quali si è articolato il femminismo giuridico.

Come per il femminismo (*rectius* i femminismi) inteso quale movimento politico, anche al "femminismo giuridico" non si attaglia nessuna delle definizioni correnti di teoria: esso è uno spazio «riconoscibile e riconosciuto» che offre orizzonte di senso a una molteplicità di elaborazioni, autoindividuatesi come femministe.

Quest'orizzonte di senso, in continuo dialogo interno ed esterno, come precisa Tamar Pitch, «non è finito o definito: il senso cambia continuamente a misura dei discorsi che lo riproducono e che esso stesso produce», mantenendosi sempre «crossdisciplinare», nel senso che ha vocazione «a forzare i paradigmi disciplinari tradizionali, a non farsene contenere e a renderli confusi e incerti»<sup>8</sup>.

L'assenza di confini non significa, però, che il femminismo giuridico così inteso non abbia limiti: da un lato, si individua un limite nel senso di confine che rende riconoscibile, dato dall'insieme delle pratiche prodotte dal femminismo giuridico, a sua volta informato dalle medesime pratiche in una chiave autoriflessiva e, per questo, costitutiva di soggettività<sup>9</sup>. Dall'altro lato, il femminismo giuridico agisce all'esterno quale limite del diritto e dei diritti: in questa direzione Anna Simone ha chiarito di recente che «la critica femminista al diritto è situata ma può parlare a tutti perché assume l'esperienza e la controversia, nonché il limite stesso del

---

<sup>3</sup> La condizione personale e processuale delle vittime dei crimini sessuali è presa in considerazione nella sua peculiarità dalle norme procedurali introdotte negli statuti delle Corti penali internazionali: la *rule* 96 delle regole di procedura e prova del TPIY stabilisce che non è necessario trovare riscontri alle dichiarazioni delle vittime, non è ammessa indagine sulle pregresse esperienze sessuali delle vittime e il consenso della vittima non è ammesso come argomento di difesa se esso risulta essere stato reso in un contesto di minaccia o fondato timore di temere violenza fisica o psicologica, detenzione o allorché la vittima abbia ritenuto ragionevolmente che, non acconsentendo, la condotta sarebbe ricaduta su un'altra persona. La *Rule* 34 A del TPIY istituisce una unità di supporto e assistenza alle vittime e ai testimoni, reclutando donne di alto profilo professionale e specializzazione tra il personale addetto all'unità. Presso la Corte penale internazionale è stata predisposta un'unità dedicata al supporto e all'assistenza delle vittime e dei testimoni (articoli 43; 68, 75) e anche nell'organizzazione dei servizi e nella definizione della composizione della Corte è stato colto l'invito proveniente dalle organizzazioni di donne riunite nella *Women's Caucus for Gender Justice in International Criminal Court* a coinvolgere un cospicuo numero di donne esperte di violenza nei confronti delle donne sia tra il personale dell'unità di supporto sia tra i giudici (articoli 36.8; 42; 44.2).

<sup>4</sup> Si veda C. A. MACKINNON, *Le donne sono umane*, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 94 ss.

<sup>5</sup> NICCOLAI, *Controversia, disciplina dell'esperienza*, in *Il pensiero dell'esperienza*, a cura di R. Buttarelli, F. Giardini, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2008, p.265.

<sup>6</sup> *Ivi*, p.269.

<sup>7</sup> Sul tema della giustizia, nella sua triplice veste epistemologica, giuridica, politica, socioculturale, si rinvia al ricco volume A. SIMONE, F. ZAPPINO (a cura di), *Fare giustizia*, Mimesis Edizioni, Milano, 2016.

<sup>8</sup> T. PITCH, *Sesso e genere del e nel diritto: il femminismo giuridico*, in *Il Diritto come questione sociale*, a cura di E. Santoro, Giappichelli, Torino, 2010, p. 94.

<sup>9</sup> *Ivi*, p.94.

diritto e dei diritti, come punto di partenza per l'analisi e la trasformazione della società, decostruendo il soggetto universale del diritto e dei diritti, avulso dalla realtà materiale dei conflitti e delle relazioni»<sup>10</sup>.

Seguendo lo sviluppo del percorso interpretativo dei giudici dei diritti umani, le argomentazioni delle diverse giurisdizioni si sono intrecciate ripetutamente con gli orientamenti della giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, con la prassi degli organismi internazionali di controllo dei Trattati e con l'attività di documentazione delle organizzazioni della società civile (in particolare femminili e femministe) in un dialogo continuo e reciproco<sup>11</sup>, reso possibile anche dalle donne che hanno preso parola dinanzi alle istituzioni internazionali.

Così le violenze di genere perpetrate nei confronti delle donne sono state qualificate progressivamente come tortura e, nel contesto dei conflitti, come arma di guerra, facendo così sorgere la responsabilità diretta degli Stati nei confronti delle vittime.

Questa però è solo una parte della storia.

Dai casi trattati dinanzi alle corti internazionali emerge come il ricorso a crude generalizzazioni sui ruoli e i comportamenti maschili e femminili costituisce ancora un problema significativo anche per l'ordinamento internazionale.

Le donne non solo rimangono il campo di battaglia di tutte le guerre, ma continuano a dover fronteggiare enormi ostacoli per accedere ai meccanismi di tutela dei diritti nazionali e internazionali: hanno difficoltà a ricevere assistenza legale specializzata, subiscono ostruzionismi di ogni tipo nella ricerca delle prove necessarie a sostenere le azioni e anche in caso di sentenza a loro favorevole, le sentenze non sono pienamente implementate.

L'efficacia distruttiva della violenza di genere che subiscono le donne in fuga da situazioni di conflitto e coinvolte in percorsi migratori forzati o resi violenti dall'ordinamento stesso, rimane strettamente correlata non tanto alle sue conseguenze fisiche e psicologiche, quanto alla dimensione sociale dei suoi effetti<sup>12</sup>.

La stessa percezione delle donne della propria esperienza è spesso distorta dal modello narrativo prevalente: le donne nei vari casi sono accomunate, indipendentemente dal contesto, dalla medesima preoccupazione di non essere credute e di non avere sufficienti elementi per provare le condotte subite nel percorso migratorio.

Attraverso la pratica del processo sono emersi proprio quei lati oscuri e 'controversi' sottesi alla «lingua corrente» del diritto ed è stata fornita la misura delle potenzialità che ha il femminismo giuridico di rendere visibile il limite esterno del diritto e dei diritti costruiti su un simbolico ancora parziale<sup>13</sup>: le donne, infatti, devono vedersi riconosciute il potere di 'dire le loro singole e particolari storie', rifuggendo dalle narrazioni retoriche che ancora prevalgono, sottoponendo il sistema di diritti e giustizia internazionale a un'interrogazione critica, e ciò proprio nel solco metodologico del femminismo giuridico attraverso la mobilitazione politica per la produzione di contro-narrazioni; il superamento dei confini disciplinari e l'accreditamento della produzione scientifica femminista come parola autorevole.

L'esperienza, inoltre, è stata convalidata come fonte ineludibile non solo per un accertamento dei fatti corrispondente al vissuto di ciascuna, ma anche per avvicinare i costrutti del diritto positivo a tale vissuto, aprendo infine la strada per immaginare paradigmi e sistemi nuovi di giustizia, a partire dall'esperienza dei "tribunali dei popoli" nati a partire degli anni Sessanta con il *Bertrand Russell's Tribunal*<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> A. SIMONE, *L'approccio del "femminismo giuridico" come limite ed esperienza del diritto. Un'interpretazione*, in *Atti XXX Congresso di Filosofia del Diritto*, Pensa Multimedia, Lecce, 2017.

<sup>11</sup> Ciò avviene peraltro in applicazione dei principi generali che regolano l'interpretazione del diritto internazionale: l'articolo 31 §3 lett. c) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisce, infatti, che nell'interpretazione di un trattato occorre tener conto di ogni norma di diritto internazionale pertinente e applicabile alle relazioni tra le parti dell'accordo da interpretare.

<sup>12</sup> K. DAWN ASKIN, *The ICTY: An Introduction to its Origins, Rules and Jurisprudence*, in *Essays on ICTY Procedure and Evidence in Honour of Gabrielle Kirk McDonald*, a cura di R. May, Kluwer Law International, The Hague, Boston, 2000.

<sup>13</sup> Si veda il saggio introduttivo di *questo volume* di A. SIMONE sul tema del simbolico inteso come le stratificazioni concettuali del rapporto che intercorre sia tra diritto, diritti e giustizia sia tra i medesimi e il pensiero femminista nel loro rapporto con il linguaggio e la società.

<sup>14</sup> Seguendo questo modello, dopo la prima conferenza mondiale delle donne del 1975 le donne promossero la costituzione a Bruxelles di un tribunale internazionale sui crimini contro le donne. Quest'iniziativa vide la partecipazione di oltre duemila donne provenienti da quaranta paesi che denunciarono le molteplici forme di violenze perpetrate nei confronti delle donne nel mondo. Dai lavori dell'incontro emerse una fotografia nitida della violenza maschile e della violenza istituzionale commessa nei vari paesi nei confronti delle donne, una violenza strettamente correlata, come sottolineato da Simone de Beauvoir nel suo messaggio di saluto, alla posizione di subordinazione e all'oppressione vissuta dalle donne nel mondo. Si veda D. E. H. RUSSELL, N. VAN DE VEN, *Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal*, Russel Publications, Berkeley, 1976, p. 5. Nel 1992 fu istituito il Tribunale delle donne in Lahore, e molti altri tra Asia e Africa. Si ricorda il tribunale delle donne di Tokyo nel 2000, che ha chiesto giustizia per le violenze subite dalle *comfort women*.

In questa direzione, ritornando alle pratiche politiche che segnano il limite nel senso 'di confine che rende riconoscibile' il femminismo giuridico, al contempo costituendo soggettività rinnovate, si sono mobilitate le attiviste che hanno promosso il Tribunale delle donne in Sarajevo, apertosi il 7 maggio 2015, dopo un percorso che ha interessato tutto il territorio della ex Jugoslavia, per fare spazio alla contro-narrazione prodotta in un contesto collettivo, senza distinzioni tra vinti e vincitori, delle violenze di guerra, ma anche quelle continuate in tempo di pace, e per far emergere le contraddizioni interne, i paradossi, i limiti e silenzi del discorso pubblico prodotto dagli organismi interni e internazionali istituzionali<sup>15</sup>.

La giurisprudenza dei tribunali penali internazionali *ad hoc*, infatti, ha fatto poco per rimediare alle conseguenze delle violenze vissute, trascurando che le testimonianze rese dalle donne nei procedimenti «hanno cambiato le loro vite e il loro reinserimento nelle società»<sup>16</sup>.

Ai modelli e alle risposte della giustizia istituzionale, le donne coinvolte come potenziali testimoni hanno contrapposto un'idea di giustizia riparativa accompagnata da riforme istituzionali funzionali ad una riparazione materiale e alla ricostruzione della fiducia e, di conseguenza, della pace, con la consapevolezza che la giustizia non proviene dal diritto positivo e dai meccanismi processuali tipici.

Le finalità del Tribunale delle donne si sono delineate progressivamente in un percorso di ascolto reciproco riguardante anche la ricostruzione del contesto sociale, economico, familiare, culturale, personale e politico in cui la violenza è stata compiuta in tempo di guerra, proponendo un approccio femminista alla giustizia intesa innanzitutto come operazione di inclusione dell'esperienza singolare delle donne nella "memoria pubblica", trasmessa mediante la costruzione di una rete di solidarietà interna e internazionale tra donne, funzionale anche alla prevenzione di crimini futuri<sup>17</sup>.

Nelle decisioni preliminari emanate il 9 maggio 2015 il Consiglio giudiziario composto da studiose e giuriste internazionaliste afferenti al femminismo giuridico<sup>18</sup>, propongono una visione di giustizia femminista che superi i confini degli stati, da intendersi come luogo di costruzione della storia, anziché di formale adempimento di obblighi di legge.

Nella giustizia così proposta il Consiglio giudiziario restituisce alle donne un ruolo che supera la fissità dello statuto di vittima riconosciuto dai meccanismi istituzionali:

*«Voi (le donne testimoni) siete i soggetti principali del Tribunale delle Donne. Siete state invisibili per troppo tempo. Nei processi legali formali siete trattate come vittime o come persone che forniscono evidenza legale, ma nel Tribunale delle Donne avete deciso di parlare a voce alta e con il vostro nome, e a modo vostro. Siete diventate testimoni di crimini e violenza, le cui voci ed esperienze non possono più essere ignorate. Siete diventate una parte autentica della storia»<sup>19</sup>.*

Tra le righe di queste parole conclusive di un percorso profondamente politico e metodologicamente rigoroso, da un lato si intravede «un rinnovato riconoscimento di valore alla relazione tra donne quale luogo della nascita del proprio sé e di altre possibili interpretazioni del mondo, luogo quindi di rivoluzione di pensiero»<sup>20</sup>, dall'altro si scorge l'avvio di un percorso<sup>20</sup> volto a realizzare nella pratica del diritto il bisogno di un principio di giustizia femminista<sup>21</sup>.

**Nella direzione della costruzione di un principio di giustizia femminista si propone per la discussione la seguente traccia tematica:**

---

<sup>15</sup> D. G. DUHACEK, *The Women's Court: A feminist approach to in/justice*, in «European Journal of Women's Studies», vol. 22, n. 2, pp. 159-176. Si veda inoltre S. DE VIDO, *Il Tribunale delle donne in Sarajevo. Una prospettiva giuridica internazionale tra democrazia e memoria collettiva*, in *Venti anni di pace fredda in Bosnia Erzegovina*, a cura di S. Camillotti, S. Ragazzoni, Edizioni Ca'Foscari, 2016, disponibile all'indirizzo <<http://doi.org/10.14277/6969-094-5/DSP-5-5>> (ultimo accesso 1 dicembre 2017).

<sup>16</sup> *Ivi*, p.52.

<sup>17</sup> S. ZAJOVIĆ, D. G. DUHACEK, R. IVEKOVIĆ, *Women's Court: About the Process*, Centre for Women's Studies, Women in Black, Belgrado, 2015, p.27.

<sup>18</sup> Le componenti sono Charlotte Bunch, Kristen Campbell, Gorana Mlinarević, Dianne Otto, Latinka Perović, Vesna Rakić-Vodinelić, Vesna Teršelić, coadiuvate da un consiglio consultivo.

<sup>19</sup> *Tribunale delle Donne per la ex-Yugoslavia. un approccio femminista alla Giustizia*, 7-10 maggio 2015, <<https://www.zenskisud.org/en/pdf/2015/Tribunale%20delle%20Donne%20per%20la%20ex%20Yugoslavia.pdf>> (ultimo accesso 30 Novembre 2017), pp. 22 ss.

<sup>20</sup> A. BOCCHETTI, *Cosa vuole una donna. storia, politica, teoria. scritti 1981/1995*, La Tartaruga edizioni, Milano, 1995, p.68.

<sup>21</sup> *Ivi*, p.166-168.

Forme della giustizia, tempi e strumenti, rapporto tra esperienza e competenze tecniche; testimonianza, documentazione, processi decisionali, superamento della risposta simbolica propria dei tribunali dei popoli e possibili risvolti istituzionali delle attività condotte.

Il progetto *Da vittime a testimoni. Un Tribunale delle donne per i diritti delle donne migranti* si richiama a questi riferimenti teorici e storici del femminismo giuridico e alle esperienze dei Tribunali dei popoli e dei Tribunali delle donne, in particolare il Tribunale delle donne di Sarajevo, ed affronta un campo inedito e aperto a ulteriori esperienze, riflessioni e iniziative, quale quello che si riferisce ai diritti delle donne in migrazione. In relazione a questi diritti, oltre al quadro normativo, e alle sue purtroppo probabili ulteriori involuzioni, ci riferiremo, nel percorso del progetto, alle situazioni relative alle richieste di asilo, alla discrezionalità delle Commissioni territoriali e in sede di impugnazione al riconoscimento dei diritti alla protezione internazionale delle migranti per le violenze e le discriminazioni subite in patria, nel 'viaggio' e in Italia; alla detenzione nei Cas, CPT e nei vari luoghi di privazione della libertà personale, senza tralasciare l'esperienza di discriminazioni nell'accesso alle prestazioni socio-assistenziali.